

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1173 del 08/03/2018
Oggetto	19^ modifica ns_discarica Tre Monti
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1228 del 07/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**Pratica SINADOC n° 5069/2018**

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup> - L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda Herambiente S.p.A. – 19<sup>^</sup> Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi "Tre Monti (punto 5.4 dell'All. VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Imola (BO), località Tre Monti, in Via Pediano n° 52**

**LA RESPONSABILE DI ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

Premesso che all'azienda HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi "Tre Monti", situata in Comune di Imola (BO), Via Pediano n° 52;

Vista la sentenza del tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna n.16, depositata il 10/01/2018, in accoglimento al ricorso n. 184/2017, che ha annullato la DGR n. 2262 del 22/12/2016 e s. m.i.;

Vista la DET- AMB-2018-283 del 18/01/2018 di ARPAE-SAC di Bologna, successiva, all'Ordinanza Sindacale del Comune di Imola n° 1 del 12/01/2018 che, in virtù della necessità e dell'urgenza di tutelare la salute pubblica e dell'ambiente, impone al legale rappresentante di Herambiente S.p.A. l'adozione immediata dei presidi di messa in sicurezza impiantistica presso la discarica "Tre Monti";

Vista la domanda<sup>4</sup> dell'Azienda del 02/02/2018 presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, con la quale si richiede la dismissione del sistema di abbattimento dei silossani (e relativo punto di emissione E13), attualmente installato a servizio del biogas inviato al motore di recupero energetico di potenza 625 kWe (denominato M3) presso il piazzale dell'impianto TMB ex Akron;

A completamento del sistema di trattamento del biogas, infatti, a monte del gruppo elettrogeno M3, è presente un sistema di abbattimento dei silossani, basato sul principio di adsorbimento che utilizza materiale filtrante (setaccio molecolare) per trattenere le molecole di silossani, generalmente presenti nel biogas prodotto dalla degradazione anaerobica dei rifiuti, che possono comportare problemi tecnici nel funzionamento dei motori a ciclo otto. Le analisi effettuate per la valutazione dell'efficacia del suddetto sistema di abbattimento, hanno riscontrato un contenuto elevato di silicio sull'olio motore e la presenza di

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con con D.G.P. n° 36 del 09/02/2010, successivamente integrato e modificato con atti al P.G. n° 113273 del 23/06/2010, P.G. n° 123423 del 20/07/2011, P.G. n° 126266 del 26/07/2011, P.G. n° 51122 del 30/03/2012, D.G.P. n° 241 del 10/07/2012 (in autotutela), P.G. n° 192444 del 28/12/2012, P.G. n° 13051 del 30/01/2013, P.G. n° 79959 del 29/05/2013, P.G. n° 111724 del 24/07/2013, P.G. n° 63160 del 16/04/2014, P.G. n° 126151 del 25/08/2014, P.G. n° 136266 del 19/09/2014, atti della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 25960 del 27/02/2015, P.G. n° 98136 del 05/08/2015, P.G. n° 98813 del 06/08/2015, P.G. n° 109850 del 16/09/2015, P.G. n° 146970 del 22/12/2015 e atto di ARPAE DET -AMB -2016-520 del 07/03/2016;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/2709 del 02/02/2018;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

### **Pratica SINADOC n° 5069/2018**

silicio in diverse parti del motore. La ditta afferma quindi che il sistema di trattamento silossani in esame non risponde ai requisiti tecnici minimi prestazionali attesi per cui è stato acquistato e propone la dismissione definitiva dell'impianto di trattamento e del relativo punto di emissione (E13), utilizzando per l'abbattimento dei silossani presenti nel biogas il sistema di filtrazione a carboni attivi in analogia a quanto già in essere sugli altri motori a biogas presenti nel comparto.

Viste le comunicazioni della ditta del 08/02/2018<sup>6</sup>, in cui, in ottemperanza alla diffida del 09/11/2015 si trasmettono alcune valutazioni relative alle opere di rimozione delle vasche percolato VI e V2, alla gestione delle acque meteoriche nell'area di cantiere, l'aggiornamento delle tempistiche operative e valutazioni sulla gestione dei rifiuti;

In merito alla gestione delle acque meteoriche, la ditta afferma che ad oggi l'area di cantiere è riconducibile a due porzioni che **possono essere separate dal punto di vista idraulico, trovandosi a quote differenti. Al fine di evitare l'invio alla vasca V3, quindi a percolato, di ingenti quantitativi di acque meteoriche sicuramente non contaminate, la ditta propone una modalità di gestione della acque meteoriche cadute sull'area di intervento con:**

- **l'adduzione alla vasca V3, e quindi a percolato, delle acque pervenute sul fondo scavo nell'area per cui si è, ad oggi, in attesa dei risultati dei campionamenti;**
- **il recapito ad acque superficiali, mediante le esistenti canale, delle acque intercettate sulle superfici dell'area di cantiere, già caratterizzate dal riempimento, costituente il materiale definitivo e approvato dal progetto (che di fatto, non costituiscono 'acque raccolte sul fondo scavo').**

Una volta pervenuti i risultati analitici ancora mancanti, relativi al fondo dell'area si procederà al tombamento della stessa con argilla e si procederà all'adduzione ad acque superficiali di tutte le acque meteoriche piovute sull'area di intervento. Per quanto riguarda l'aggiornamento delle tempistiche dello scavo di rimozione delle vasche V1 e V2<sup>7</sup>, la ditta chiede una proroga per la fine dei lavori a maggio 2018, per cause imputabili a ritardi nell'ottenimento dei risultati analitici dei campioni e al maltempo. Inoltre, la ditta comunica la gestione dei rifiuti da cantiere in seguito alla sentenza del tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna di cui sopra;

Vista la comunicazioni della ditta del 01/03/2018<sup>8</sup> sulla modalità di gestione dei rifiuti in sosta temporanea per verifica analitica;

<sup>6</sup> PGB0/2018/3111-3112-3114 del 08/02/2018

<sup>7</sup> Autorizzata con DET-AMB-2016-2529 del 26/07/2016

<sup>8</sup> PGB0/2018/5220 del 01/03/2018

## Pratica SINADOC n° 5069/2018

Valutato, pertanto, necessario procedere alla Modifica Non Sostanziale della citata Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna con D.G.P. n° 36 del 09/02/2010 e s.m.i.;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

### Determina

1. di **approvare** la la dismissione del sistema di abbattimento dei silossani (e relativo punto di emissione E13), attualmente installato a servizio del biogas inviato al motore di recupero energetico di potenza 625 kWe (denominato M3) presso il piazzale dell'impianto TMB ex Akron;
2. di **approvare** la modalità di gestione delle acque meteoriche di cantiere comunicata dalla ditta;
3. di **prorogare** il termine per la fine dei lavori di rimozione delle vasche V1 e V2 al **31/05/2018. Tale termine è da intendersi non ulteriormente prorogabile;**
4. di **prendere atto** delle modalità di gestione dei rifiuti da cantiere comunicate dalla ditta;
5. di **approvare** la gestione rifiuti in sosta temporanea, per la verifica analitica, nelle apposite piazzole, la cui presa in carico è avvenuta in data antecedente alla sentenza del tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna n.16, depositata il 10/01/2018 (in accoglimento al ricorso n. 184/2017, che ha annullato la DGR n. 2262 del 22/12/2016 e s.m.i.), stabilendo quanto segue:
  - **il carico non conforme dovrà essere respinto al produttore secondo le procedure in essere o inviato presso altro impianto autorizzato;**
  - **per i rifiuti risultati conformi allo smaltimento, si potrà procedere con la loro messa a dimora nel corpo rifiuti della discarica.**
6. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto D.G.P. n° 36 del 09/02/2010 e s.m.i.;
7. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

LA RESPONSABILE ARPAE - SAC BOLOGNA  
**Patrizia Vitali**

*(lettera firmata digitalmente)<sup>9</sup>*

<sup>9</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**